

Comunicazione FINMA sulla vigilanza

02/2018

Nuovo obbligo di riconoscimento per le sedi di negoziazione estere che consentono il commercio di titoli di partecipazione svizzeri

30 novembre 2018

In conformità all'art. 184 cpv. 3 della Costituzione federale, il Consiglio federale ha emanato l'[Ordinanza concernente il riconoscimento di sedi di negoziazione estere per il commercio di titoli di partecipazione di società con sede in Svizzera](#) (cfr. [Comunicato stampa](#) del Consiglio federale del 30 novembre 2018), in vigore dal 30 novembre 2018. A partire dal 1° gennaio 2019, le sedi di negoziazione estere presso le quali vengono negoziati titoli di partecipazione svizzeri o che consentono il commercio di simili titoli di partecipazione dovranno previamente ottenere un riconoscimento ai sensi del diritto in materia di vigilanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA.

Ai sensi dell'ordinanza del Consiglio federale, una sede di negoziazione estera può essere riconosciuta solo se ha la sua sede in una Giurisdizione che non figura nell'[elenco](#) stilato dal Dipartimento federale delle finanze (DFF). Pertanto, attualmente possono essere riconosciute unicamente sedi di negoziazione ubicate al di fuori dell'Unione europea. Qualora l'Unione europea non dovesse più figurare nel summenzionato elenco del DFF, la FINMA riconoscerà con decorrenza immediata anche sedi di negoziazione ubicate all'interno di essa.

Il 30 novembre 2018 la FINMA ha già riconosciuto, mediante decisione collettiva e senza domanda preliminare, varie sedi di negoziazione con sede all'estero. La decisione sarà pubblicata nel [Foglio federale](#). Nel sito Internet della FINMA è disponibile un [elenco](#), periodicamente aggiornato, delle sedi di negoziazione estere riconosciute.

Se una sede di negoziazione ubicata al di fuori dell'Unione europea che consente o consentirà in futuro il commercio di titoli di partecipazione svizzeri non figura nell'elenco della FINMA, per ottenere il riconoscimento può rivolgersi al seguente indirizzo: exchangesupervision@finma.ch.

Secondo l'art. 44 della Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA, chiunque, intenzionalmente o per negligenza, esercita senza autorizzazione un'attività soggetta all'obbligo di riconoscimento conformemente alle leggi sui mercati finanziari incorre in sanzioni di diritto penale.

Il nuovo obbligo di riconoscimento si applica in via aggiuntiva all'obbligo di riconoscimento attualmente vigente secondo l'art. 41 LInFi, il quale è vincolato all'ammissione dei partecipanti svizzeri al commercio.